

ORIGINALE

Determinazione n. 176 del 18/11/2016

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Oggetto: AMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE ALLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C, TRAMITE MOBILITA' ESTERNA TRA ENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Richiamato il piano del fabbisogno di personale 2015 – 2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 17.12.2015 e modificato con deliberazione n. 21 del 15.03.2016 e con deliberazione n. 90 del 22.09.2016;

Richiamato l'avviso di mobilità esterna tra enti soggetti a limitazioni assunzionali prot. 20732 del 28.09.2016 per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo – categoria giuridica “C” a tempo indeterminato con orario pieno da assegnare all'Area Affari Giuridici Settore Sportello Polifunzionale – Servizio Comunicazione – Ufficio Archivio, Protocollo, Centralino;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di accesso;

Richiamate le previsioni in materia di verifica di ammissibilità dei candidati alla procedura selettiva;

Visti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le altre disposizioni previste dall'avviso di mobilità;

Visto il sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 3 del CCNL 31.03.1999 comparto enti locali;

Vista la definizione dei contenuti delle mansioni inerenti a ciascun profilo professionale individuato nella dotazione organica come approvata da questo Comune con determinazione n. 161 del 24.12.2002;

Preso atto che entro il 31 ottobre 2016, scadenza assegnata dal suddetto avviso di mobilità, sono pervenute n. 14 domande di partecipazione alla selezione, dalle quali emerge, con riferimento ai requisiti di ammissione, la situazione di cui all'**allegato A)** al presente provvedimento;

Preso atto che:

- l'istanza della candidata n. 1, Sig.ra Agostini Camilla, dipendente di Alta Vita, Istituto di Riposo per Anziani di Padova, anche prescindendo dall'inquadramento dell'ente di appartenenza tra gli enti pubblici di cui al d. lgs. 165/2001 soggetti a limitazioni assunzionali, è priva di almeno due requisiti di ammissibilità, in quanto:
 - 1) è pervenuta oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 2 dell'avviso di mobilità (31 ottobre 2016), come risulta sia dal timbro dell'ufficio postale di destinazione (3 novembre 2016), sia dal registro di protocollo (la domanda è stata acquisita al prot. 24042 in data 3 novembre 2016);
 - 2) il profilo professionale della candidata, vale a dire "dietista" non è né uguale, né equivalente a quello del posto da ricoprire (articolo 1 dell'avviso di mobilità);
- l'istanza della candidata n. 3, Sig.ra Assoreira Caldeira De Castel-Branco Maria Luisa, dipendente di Pia Opera Croce Verde di Padova, è priva di un requisito di ammissibilità, dato che l'ente di appartenenza è un IPAB (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza);
- gli IPAB sono enti pubblici non economici non soggetti alle limitazioni assunzionali di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004, in base all'esplicita esclusione disposta dall'articolo 18, comma 2 bis, del DL 25.06.2008, n. 112;
- la circostanza che l'ente di appartenenza della candidata n. 3 non è soggetto a limitazioni assunzionali è stata confermata dall'ente stesso con nota acquisita al prot. 24050 in data 03.11.2016;
- l'istanza del candidato n. 4, Sig. Boni Roberto, dipendente del Comune di Ostiglia, è priva di due requisiti di ammissibilità, in quanto:
 - 1) il suo profilo professionale, istruttore tecnico, non è né coincidente, né equivalente al profilo professionale del posto da coprire;
 - 2) il candidato conduce un rapporto di lavoro a tempo parziale, per cui non soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1 dell'avviso;
- la candidata n. 5, Sig.ra Fozzato Arianna, è dipendente dell'IPAB "Casa del Sorriso" di Badia Polesine, ente non soggetto a limitazioni assunzionali per le motivazioni sopra esposte, per cui la sua candidatura non è ammissibile;
- la candidata n. 9, Sig.ra Mauro Arianna, agente di polizia locale (cat. C) presso il Comune di Vigonza, ha descritto nella sua istanza le mansioni lavorative alle quali è assegnata (supporto gestione determine, gestione Ufficio Relazioni con il Pubblico, svolgimento di attività di Polizia Amministrativa, Polizia Ambientale e Polizia Stradale);
- tuttavia, le mansioni concretamente svolte da quest'ultima candidata non possono essere prese in considerazione per una loro eventuale e parziale assimilazione alle mansioni riferibili al posto da coprire, in quanto il profilo professionale della candidata, agente di polizia locale, non è comunque equivalente al profilo del posto da ricoprire, per cui i requisiti di cui all'articolo 1 dell'avviso non sono soddisfatti;

Preso atto che:

- la candidata n. 10, Sig.ra Morandin Patrizia, dipendente del Consorzio zona industriale e porto fluviale di Padova, ha allegato alla sua candidatura una serie di documenti volti a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura;
- con riferimento al possesso del requisito di appartenenza ad una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, la candidata allega un parere in data 24.05.2013 rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Padova;
- tale parere si limita ad osservare che l'inquadramento dei consorzi tra enti pubblici, tra le pubbliche amministrazioni soggette al d. lgs. 165/2001 è determinato in base al criterio nominalistico di appartenenza all'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, tra cui, secondo il parere, sarebbero annoverati tutti i consorzi costituiti tra enti che figurano nell'elenco, fatta salva la natura di soggetto di diritto privato per quegli enti che assumono la veste di società di diritto privato;

Considerato che:

- il parere fornito dalla candidata n. 10 non risolve la questione del corretto inquadramento dei consorzi di sviluppo industriale, enti pubblici economici definiti dall'articolo 36, comma 4, della legge 05.10.1991, n. 317, tra cui rientra anche il Consorzio zona industriale e porto

fluviale di Padova, per espressa previsione dell'articolo 1 dello Statuto consortile, approvato in data 23.01.2014, ed acquisito d'ufficio agli atti del procedimento;

- il d. lgs. 165/2001 non è applicabile agli enti pubblici economici (Corte dei Conti - Sezione Autonomie, delibera n. 9/SEZAUT/2015/QMIG, che, peraltro fa esplicito riferimento ai consorzi di sviluppo industriale);

- il personale degli enti pubblici economici è soggetto al regime dei rapporti di lavoro privato ai sensi degli artt. 2093 e 2129 cod. civ. (Cassazione Sez. Lav., sent. n. 5210 del 25.05.1998);

- la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente di cui si tratta è confermata dal fatto che la candidata n. 10 ha dichiarato di avere in corso un rapporto di lavoro regolato dal CCNL 31.07.2013 del personale dipendente dei Consorzi e degli Enti di Sviluppo industriale aderenti alla Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione, il cui articolo 1 dichiara espressamente che il rapporto di lavoro del suddetto personale ha natura privatistica;

- in modo ancora più esplicito, la citata delibera 9/2015 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, afferma che “il personale dei consorzi è escluso dall’applicazione delle norme sulla mobilità previste per i dipendenti di una pubblica amministrazione, come emerso anche dal testo dell’ordinanza costituzionale n. 113/2013, trattandosi di personale con contratto di lavoro privatistico”;

Preso atto che, con riferimento al possesso del requisito di appartenenza a un ente soggetto a limitazioni assunzionali, la candidata n. 10 ha allegato un parere in data 17.09.2013, con il quale uno studio legale ha commentato il testo del comma 2-bis dell'articolo 18 del d. l. 112/2008;

Considerato, tuttavia, che:

- il parere da ultimo citato fa riferimento ad una norma non più vigente, in quanto il comma 2-bis dell'articolo 18 del d. l. 112/2008 è stato completamente sostituito dall'art. 1, comma 557, L. 27 dicembre 2013, n. 147, e, successivamente, dall'art. 4, comma 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, infine, modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dall'art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

- alla luce del testo attualmente vigente del comma 2-bis dell'articolo 18 del d. l. 112/2008 non risulta che i consorzi di sviluppo industriale siano soggetti a limitazioni per le assunzioni a tempo indeterminato (cioè ai vincoli di *turn-over*);

- la questione è in ogni caso superata dalla circostanza che, come sopra dimostrato, l'ente di cui si tratta non rientra nel perimetro degli enti pubblici soggetti al d. lgs. 165/2001, e quindi risulta inapplicabile la stessa fonte primaria su cui la procedura di mobilità volontaria si fonda, vale a dire l'art. 30 d. lgs. 165/2001, oltre ad essere non soddisfatto un requisito esplicitamente previsto dall'avviso di mobilità (appartenenza agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001);

Preso atto che:

- la candidata n. 11, Sig.ra Paredes Paredes Jessica Lorena si è limitata ad inviare tramite e-mail un curriculum vitae non sottoscritto né datato nel quale dichiara di essere attualmente “impiegata informatica presso il magazzino dell'ospedale Borgo Roma”, per cui:

1) non si tratta di un'istanza di mobilità, bensì di una generica candidatura che non fa riferimento ad alcuna procedura di reclutamento;

2) la candidatura non contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'avviso;

3) la candidatura è pervenuta con un mezzo diverso da quelli ammessi ai sensi dell'articolo 2 dell'avviso;

- la domanda della candidata n. 13, Sig.ra Ruzzon Maria Teresa, non è ammissibile, in quanto è pervenuta oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 2 dell'avviso di mobilità (31 ottobre 2016), come risulta sia dal timbro dell'ufficio postale di destinazione (2 novembre 2016), sia dal registro di protocollo (la domanda è stata acquisita al prot. 23945 in data 2 novembre 2016);

Considerato che:

- rientrano tra gli enti pubblici di cui all'art.1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 sottoposti a limitazioni assunzionali:
 - i Comuni;
 - le Università statali;
- per quanto concerne l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa), ente di appartenenza della candidata n. 14, Sig.ra Vanzan Antonia, si tratta di un ente riconducibile alla categoria degli "enti pubblici non economici regionali" di cui all'articolo 1, comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- lo stesso ente Avepa, con nota prot. 110403 acquisita al prot. 24445 in data 08.11.2016 ha confermato che si tratta di un'amministrazione di diritto pubblico – ente strumentale della Regione Veneto, e ha specificato che l'ente è sottoposto alle limitazioni assunzionali di cui all'art. 1 comma 228, legge 208/2015;

Richiamate le previsioni del regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di accesso in merito alla composizione delle commissioni selezionatrici;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto che nessun candidato alla procedura in oggetto ha dichiarato di essere stato originariamente assunto nella pubblica amministrazione di provenienza in quanto appartenente alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della Legge 68/1999 o in quanto appartenente alle categorie equiparate dalla legge;

2) di ammettere alla selezione per la procedura in oggetto i seguenti candidati:

Istanza			Candidato	
N.	Prot.	Data prot.	Cognome	Nome
2	23268	25/10/16	ALLIEGRO	MARIA ELENA
6	21568	06/10/16	FRASSON	RAFFAELLA
7	23212	25/10/16	GESUATO	STEFANIA
8	23790	31/10/16	GOTTARDO	SIMONETTA
12	23830	31/10/16	PASQUALI	ELISA
14	22943	20/10/16	VANZAN	ANTONIA

3) di non ammettere alla selezione per la procedura in oggetto i seguenti candidati:

Istanza			Candidato	
N.	Prot.	Data prot.	Cognome	Nome
1	24042	03/11/16	AGOSTINI	CAMILLA
3	23691	28/10/16	ASSOREIRA CALDEIRA DE CASTEL-BRANCO	MARIA LUISA
4	22472	17/10/16	BONI	ROBERTO
5	23194	24/10/16	FOZZATO	ARIANNA
9	23467	27/10/16	MAURO	ARIANNA
10	21779	10/10/16	MORANDIN	PATRIZIA
11	23514	27/10/16	PAREDES PAREDES	JESSICA LORENA
13	23945	02/11/16	RUZZON	MARIA TERESA

4) di nominare quali componenti della commissione di selezione nella procedura in oggetto:

- Presidente: Dr. Luca Savastano – Capo Area Affari Giuridici;
- Membro effettivo: Dr.ssa Carla Cappellato – Capo Settore Sportello Polifunzionale – Puntosì, Centralino, Protocollo, Comunicazione, Archivio;
- Membro effettivo: Sig. Eugenio Gomiero – Capo Settore Servizi Demografici e Cimiteriali;
- Membro supplente: Dr.ssa Cecilia Mario – Capo Settore Segreteria, Contratti, Messi.

5) di dare atto che le operazioni di selezione saranno svolte dalla Commissione nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, e che non saranno corrisposti compensi aggiuntivi.

IL CAPO AREA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
LUIGI SUDIRO / INFOCERT SPA